ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO	
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI	
DEFIBRILLATORI INDOSSABILI PER LE AZIENDE DEL	
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 031-	
2024)	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in	
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
09740180014, REA MI-1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
del Dirigente Responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società	
con giusti poteri all'uopo conferiti, dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito	
per brevità anche "S.C.R. Piemonte S.p.A.")	
per oferial affeite breath I temome bipit.	
E	
E	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n.	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona del Legale rappresentante, Elena TURRI (nel seguito per brevità anche	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona del Legale rappresentante, Elena TURRI (nel seguito per brevità anche "Fornitore")	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona del Legale rappresentante, Elena TURRI (nel seguito per brevità anche "Fornitore") PREMESSO CHE	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona del Legale rappresentante, Elena TURRI (nel seguito per brevità anche "Fornitore") PREMESSO CHE a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
E ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Francesco Corselli n. 11 capitale sociale Euro 110.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'EMILIA al n. 03301251207, REA PC-192447 di Piacenza, P. IVA 03301251207, in persona del Legale rappresentante, Elena TURRI (nel seguito per brevità anche "Fornitore") PREMESSO CHE a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3	

Schema di Accordo Quadro Pagina 1 di 36

b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A.	
è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma	
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,	
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
c) con DPCM del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell'11 luglio	
2018 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le	
relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali	
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,	
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni	
e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del	
Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti	
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi	
dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
d) i "defibrillatori" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di	
acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti	
aggregatori;	
e) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 202	
del 18 giugno 2024 ha indetto una procedura negoziata senza previa	
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) n. 2 del D.	
lgs. 36/2023 e s.m.i., composta da un unico lotto, per la stipula di un	
Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con	
l'operatore economico invitato, per la fornitura in service di defibrillatori	
indossabili e relativi servizi connessi da destinarsi alle Aziende del	
indessaoni e relativi servizi connessi da destinaisi ane Aziende dei	
Schema di Accordo Quadro	

Servizio Sanitario della Regione Piemonte per un valore complessivo	
dell'appalto (comprese opzioni) pari ad Euro 7.306.200,00 esclusa, oneri	
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);	
f) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello	
del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e	
s.m.i.;	
g) con provvedimento n. 276 del 11 settembre 2024, S.C.RPiemonte S.p.A.	
ha aggiudicato definitivamente il lotto di cui alla Tabella di aggiudicazione	
allegata al presente Accordo quadro;	
h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al	
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
cauzione definitiva per un importo di Euro 29.224,80, prestata mediante	
fideiussione bancaria n. 0973412806, rilasciata da HDI Assicurazioni	
S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti	
dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;	
i) il Fornitore ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, del	
D.Lgs. 36/2023;	
j) il Fornitore ha comunicato il recapito telefonico di cui all'art. 5.2 del	
Capitolato Tecnico e ha indicato i riferimenti del Responsabile della	
Fornitura e Collaboratore Scientifico di cui all'art. 10 del predetto	
Capitolato Tecnico;	
k) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.	
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
Schema di Accordo Quadro	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le	
condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie	
Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti	
ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera di	
invito che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte	
integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro,	
ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di	
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte	
S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica	
Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore e la	
cauzione definitiva.	
ART. 2 – OGGETTO	
1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura "in	
service" di defibrillatori indossabili e la prestazione dei servizi connessi	
per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art.	
3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 di cui al lotto indicato nella Tabella di	
aggiudicazione.	
	espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI 1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera di invito che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore e la cauzione definitiva. ART. 2 – OGGETTO 1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura "in service" di defibrillatori indossabili e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Picmonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 di cui al lotto indicato nella Tabella di

2. La fornitura in modalità "in service" è da intendersi come noleggio full-	
risk dei defibrillatori indossabili, comprensivo di assistenza tecnica e	
manutenzione full-risk (preventiva/correttiva).	
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario delle	
Regione Piemonte a fornire il/i prodotto/i di cui al precedente comma,	
nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle	
Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto	
dell'importo massimo spendibile del Lotto.	
I quantitativi massimi indicati in gara sono puramente indicativi e non	
vincolanti, sono determinati ai soli fini delle offerte e non saranno	
vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di	
aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi	
connessi fino a concorrenza del valore massimo stimato dell'Appalto (che	
costituirà l'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro).	
4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza del valore massimo stabilito (importo	
massimo spendibile), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle	
Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel	
periodo della sua validità ed efficacia.	

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base	
del canone mensile offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto,	
nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato	
Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
6. Le predette prestazioni dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico	
e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola	
Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo quadro,	
dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto	
interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle	
prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.	
7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
Ordinativi di Fornitura.	
ART. 3 - DURATA	
1. Il presente Accordo Quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi	
decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso.	
2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia	
esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, l'Accordo	
Quadro potrà essere esteso fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,	
previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.	
Piemonte S.p.A. (estensione temporale a parità di importo contrattuale).	

3. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una	
durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni, ai sensi	
dell'art. 120 comma 10 del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato	
all'Operatore economico almeno 30 giorni prima della scadenza	
dell'Accordo Quadro.	
4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni, fino a	
concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi	
dell'art. 120 comma 9 del Codice.	
5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Accordo quadro per	
aumentate necessità cliniche, fino a concorrenza degli importi previsti	
nell'allegato A) Tabella prodotti al Capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 120	
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
6. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di	
attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere	
Ordinativi di Fornitura.	
7. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di	
individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate	
all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto	
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti	
e condizioni previsti nel contratto.	
8. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di	
Schema di Accordo Quadro	

l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento

la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti dell'Accordo Quadro a:	
a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento	
ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01	
adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei	
a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno	
2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;	
b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;	
c) fornire i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi	
connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la	
loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di	
gara;	
d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di	
Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
Schema di Accordo Quadro	

	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;	
f)	verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 del	
	presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
g)	eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi	
	allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.	
h)	non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
	concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto per il Lotto,	
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	
	S.p.A.;	
:)	comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
1)		
	struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e	
	degli Ordinativi di fornitura;	
a)	osservare quanto previsto al par. 5.1 "Trasporto e consegna" del	
	Capitolato tecnico;	
b)	osservare quanto previsto al par. 5.2 "Assistenza tecnica full-service" del	
	Capitolato tecnico;	
1	Only and distribution of the control	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Societa di Committenza Regione Piemonte	
c) osservare quanto previsto al par. 5.3 "Formazione ed addestramento del	
personale sanitario e dei pazienti" del Capitolato tecnico;	
d) osservare quanto previsto al par. 5.4 "Sistema di monitoraggio remoto"	
del Capitolato tecnico;	
e) osservare quanto previsto al par. 7 "Eventi particolari" del Capitolato	
tecnico;	
f) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato	
Tecnico al par. 8;	
g) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di tecnologie	
migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo quadro, secondo quanto	
disciplinato al par. 7.3 del Capitolato tecnico;	
h) consentire al S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare	
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
i) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI	
Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi di cui	
all'art. 5 del Capitolato tecnico necessari per l'esatto adempimento degli	
Schema di Accordo Quadro	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
obblighi contrattuali; tali servizi devono interdersi connessi ed accessori alla	
fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi	
incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.	
Art. 7.1. Trasporto e Consegna	
1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di	
Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle	
tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.	
2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	
l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati	
rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.	
Art. 7.2. Assistenza tecnica full-service	
1. Il Fornitore provvederà a garantire le attività di assitenza tecnica e	
manutenzione full-service secondo quanto previsto al par. 5.2 del	
Capitolato tecnico.	
2. In base all'utenza a cui si rivolgono, l'assistenza e il supporto devono	
distinguersi nelle due tipologie:	
- Assistenza e supporto tecnico rivolto alle Aziende sanitarie (art. 5.2.1	
del Capitolato tecnico);	
- Assistenza e supporto tencoico rivolto ai pazienti (art. 5.2.2 del	
Capitolato tecnico);	
Il Fornitore ha attivato e reso operativo il servizio di assistenza e supporto	
disciplinato dal Capitolato Tecnico, disponibile per tutta la durata	
dell'Accordo Quadro.	

3. Art. 7.3. Formazione ed addestramento del personale sanitario e dei	
pazienti	
Il Fornitore sarà tenuto a effettuare corsi di formazione/utilizzo, senza oneri	
aggiuntivi secondo quanto previsto al par. 5.3 del Capitolato tecnico.	
Art. 7.3. Sistema di monitoraggio remoto	
Il Fornitore dovrà fornire un sistema di monitoraggio remoto che permetta	
quotidianamente, o su eventi, la trasmissione di tutti i dati registrati nel	
dispositivo per la gestione del follow up dei pazienti, secondo quanto previsto	
dal Capitolato Tecnico par. 5.4.	
ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base	
del canone mensile offerto ed aggiudicato (da intendersi onnicomprensivo	
di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione	
dell'IVA) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di	
aggiudicazione allegata al presente Accordo Quadro quale parte integrante	
e sostanziale.	
I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il	
Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della	
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura in modalità	
"service" e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore,	
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;	
resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni	
Schema di Accordo Quadro	

prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a	
proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,	
alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente	
da qualsiasi imprevisto o eventualità (ad eccezione di quanto disciplinato	
al successivo Articolo 8.1), facendosi carico il Fornitore di ogni relativo	
rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o	
ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo	
dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti,	
nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
competenti autorità. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto	
dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come	
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le	
Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale,	
fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle	
fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di	
Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite	
con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.	
3. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data	
di consegna del Prodotto.	
4. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con	
l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere	
corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che	
hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	

5. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs.	
36/2023 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.,	
trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura a favore di	
enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a	
tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni	
decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità della merce.	
6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti	
relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo	
di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso	
banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti	
dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a	
comunicarli altresì alle Amministrazioni utilizzatrici all'atto di adesione	
delle medesime all'Accordo Quadro.	
7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i	
termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla	
sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende	
Sanitarie.	
8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover	
fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre	
pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o	
non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
Scheme di Accordo Quedro	

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento	
unico di regolarità contributiva) in corso di validità.	
10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine	
di cui al comma 5 (60 giorni) saranno dovuti gli interessi moratori dal	
giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella	
misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
Art. 8.1 - Clausola di revisione dei prezzi	
Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di	
particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in	
aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo	
complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione,	
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione	
dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice,	
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto	
dei tabacchi (FOI).	
L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla	
differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e	
quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima	
revisione.	
La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore,	
dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.	
Schema di Accordo Quadro	

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della	
Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.	
In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita	
istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la	
variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di	
riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT del	
mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice corrispondente al	
mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.	
Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di	
accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento entro 30	
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Predetto termine può essere	
interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione	
necessaria per la sua definizione. I prezzi offerti dal Fornitore saranno	
aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli	
offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli	
eventuali futuri aggiornamenti.	
Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della	
Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato a seguito di contraddittorio	
con il Fornitore e sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di trasmissione	
della richiesta formulata da SCR Piemonte.	
La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni	
eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con	
esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima	

e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in	
data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.	
La base di calcolo per la revisione è sempre rappresentata dai prezzi	
comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di	
revisione.	
In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un	
aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non	
genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.	
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28	
dicembre 2015, n. 208.	
ART. 9 - PENALI	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali	
precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni,	
e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e	
documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od	
imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le	
tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola	
Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto	
riportato nel Capitolato Tecnico al par. 9.	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
 stabilite; in tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno la relativa	
penale di cui paragrafo 9 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
Schema di Accordo Quadro	

fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
contrattuali.	
3. In caso di non esatto/non corretto adempimento di ogni altra obbligazione	
dovuta dal Fornitore (non rientrante nelle ipotesi di "ritardo") - rientra	
nella "obbligazione dovuta" quanto richiesto nel presente Capitolato, e in	
tutti gli altri documenti contrattuali, nonché quanto indicato dal Fornitore	
nella Offerta tecnica di gara - non imputabile a forza maggiore o a caso	
fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria una	
penale di importo da € 200,00 ad € 1.000,00 determinata dal DEC ASL in	
base alla gravità della singola inadempienza o del non corretto	
adempimento.	
4. In caso di mancata disponibilità del servizio di servizio di assistenza e	
supporto di cui al Capitolato Tecnico (artt. 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3), non	
imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a	
corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari ad Euro	
200,00 per ogni giorno (solare) di mancata/non conforme disponibilità,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
5. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la	
consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria	
per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di	
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle	
prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una	
penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno.	
Schema di Accordo Quadro	

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al	
Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno	
essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte	
S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto,	
all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5	
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a	
decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 del presente atto dovranno essere	
contestati al Fornitore per iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A.; in tal caso Il	
Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte S.p.A. entro	
il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della	
contestazione stessa.	
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A	
nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui	
all'art. 9 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte	
S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
giudiziario.	
6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di	
propria competenza, di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del presente atto, sino alla	
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel	
presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a	
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
7. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria	
competenza, di cui all'art. 9 commi 3 e 4, sino alla concorrenza della	
misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo	
complessivo [di ciascun lotto] fermo il risarcimento degli eventuali	
maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%.	
S.C.RPiemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle	
singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e	
che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
Schema di Accordo Quadro	
OCHERIA DI ACCURDI MAGUIO	

ART. 11 – GARANZIE	
Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo	
svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,	
comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima	
entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A. La	
cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art.	
12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a	
quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -	
previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o	
 Schema di Accordo Quadro	

di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta	
esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In	
particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma	
8, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da	
parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato	
di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al	
20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione	
del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro	
nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole	
Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo	
di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni	
responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di	
Scheme di Accordo Quedro	

persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.	
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte	
S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva	
competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai	
danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata	
copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata	
dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura	
assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o	
polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla	
scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la	
risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.	
4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della	
polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata	
dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale	
per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e,	
pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi	
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed	
ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.	
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni	
eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per	
danni eccedenti i massimali assicurati.	
Schema di Accordo Quadro	
	i

ART. 13- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile,	
nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di	
inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i	
seguenti casi:	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo complessivo contrattuale;	
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
prestazioni affidate;	
- esito positivo delle verifiche antimafia;	
- cessione di tutto o parte del Contratto;	
- [per ogni singolo lotto] subappalto non autorizzato;	
- ingiustificata sospensione della fornitura;	
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato	
Tecnico;	
- fallimento o altre procedure concorsuali;	
•	
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
Schema di Accordo Quadro	

Schema di Accordo Quadr Pagina 25 di 36

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
procedura;	
- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto	
a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	
S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal	
caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.RPiemonte	
S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della	
stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile	
escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che	
sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso	
resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
dell'ulteriore danno.	
4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
Schema di Accordo Quadro	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
6. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che	
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 14 - SUBAPPALTO	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. Salvo quanto previsto dall'art. dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è	
fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo	
Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
medesima.	
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le	
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente,	
l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.	
3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21	
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le	
cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.). 4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A. 3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di

S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,	
hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di	
Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione,	
recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo	
compenso per i servizi erogati.	
ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione	
del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle	
Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria	
competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
Fornitore.	
2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il	
compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali	
informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire	
gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti	
dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
ART. 18 – RUP E/O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL	
CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il RUP e/o	
il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi	
dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione	
di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole	

S.C.R. Plemonte S.p.A. Societa di Committenza Regione Plemonte	
sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle	
fatture ed all'applicazione delle penali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire	
i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della	
cauzione definitiva.	
3. Il RUP/D.E.C. dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del	
contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione	
dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A.	
ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,	
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di	
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di	
permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare	
osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la	
prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle	
corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra	
eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione	
dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura. In ordine al	
computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in	
opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento	
Schama di Accordo Quadro	

unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle	
Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del	
D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
momento della pubblicazione della presente procedura; qualora	
l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,	
l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e	
redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che	
sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà	
ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei	
rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al	
prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e	
s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del	
Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle	
persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle	
misure minime di sicurezza da adottare.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo	
Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
Schema di Accordo Quadro	

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso	
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la	
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al	
loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di	
Controllo.	
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
dalla normativa di settore	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua	
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione	
dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa	
dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché	
per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al	
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi	
degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte	
S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed	
al Fornitore aggiudicatario.	
I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili	
designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità	
unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per	
adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi	
dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro dichiarano	
 Schema di Accordo Quadro	

di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A.	
dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione	
e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.	
Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime	
finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R Piemonte	
S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di	
Fornitura.	
5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici	
per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi	
come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si	
renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel	
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.	
6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione	
Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono	
011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it – pec	
presidenza@cert.piemonte.it;	
Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è	
contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it	
7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti	
ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.	
	İ

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti,	
dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico	
e relativi allegati.	
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente	
Accordo Quadro e relativi allegati.	
ART. 22 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali	
imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute,	
relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che	
fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti	
per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si	
procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	
Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi	
del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere	
applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai	

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico	
del Fornitore.	
ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di	
accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere	
soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di	
astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al	
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la	
Legge n. 190/2012.	
2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da	
S.C.R Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 25 - CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo	
Quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo	
Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in	
nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Schema di Accordo Quadro	

ALLEGATO: Tabella di aggiudicazione
S.C.RPIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE
PATRILIA GAMESRO S.C. REPIMONTE 10.10240-903030
Data: 09/10/2024 17:24:43
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
* * * * *
La sottoscritta Elena TURRI, quale Legale rappresentante del Fornitore,
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali);
10 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle
penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di cessione del contratto
e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).
IL FORNITORE
Firmato digitalmente da: FLENA TURRI Data: 09/10/2024 17:24:42
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Schema di Accordo Quadro Pagina 36 di 36

IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI	7.306.200,00 €
MODFICHE AI SENSI OPZIONE PROROGA DELL'ART. 120 c. 1 12 MESI (ex art. 120 lett. a) c. 10)	1,826,550,00 €
MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 120 c. 1 lett. a)	1.095,930,00 €
OPZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO 20% (ex art. 120, c. 9)	730,620,00 €
IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE BIENNALE	3.653.100,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (24 MESI)	3.653.100,00 €
CANONE DI NOLEGGIO MENSILE OFFERTO	3.690,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA 24 MESI	3,653,100,00 €
IMPORTO CO UNITARIO A BASE B D'ASTA	3.690,00 €
FABBISOGNO BIENNALE STIMATO	066
UNITA' DI MISURA	CANONE MENSILE
NOME COMMERCIALE UNITA' DI MISURA	LifeVest WCD-4000
FORNITORE	2011 MEDICAL ITALIA SBL LIFEVER WCD-4000
DESCRIZIONE	BZZ6776066 DEFIBELATORE
CIG	B226076066
готто	н